



Allegato 3 al Decreto n. 1632/34 del 14.7.2016

DIRETTIVE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.1 È BANDO 2016 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori+

PORTATA FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il bando 2016 ammontano a " 20.020.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 15.09.2016 e il 16.01.2017.

Si è ritenuto di limitare tale periodo a soli quattro mesi per poter garantire in tempi brevi eventuali azioni correttive che dovessero rendersi necessarie per ottimizzare le procedure di finanziamento, considerato che i bandi delle misure a investimento sono caratterizzati da sostanziali novità quali l'adozione delle nuove procedure a sportello+ e la completa dematerializzazione+ del bando sul sistema SIAN. In ogni caso, il successivo bando verrà aperto a breve distanza dalla chiusura del primo in modo da assicurare continuità alla presentazione delle domande di sostegno.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le imprese che presentano domanda a valere sul presente bando non possono partecipare al bando pacchetto giovani+.

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Come indicato nella scheda di misura contenuta nel PSR della Sardegna 2014/2020, beneficiari della sottomisura 6.1 sono i giovani agricoltori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti;
- b) qualifiche e competenze professionali adeguate;
- c) insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- d) dimensione economica dell'azienda compresa tra 15.000 e 100.000 euro.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate per il quale può essere accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di concessione del sostegno.

La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:

- 1) possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente;
- 3) diploma di scuola media superiore in materia agraria;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- 4) possesso del titolo di qualifica rilasciato dall'Istituto Professionale per l'Agricoltura a conclusione del terzo anno;
- 5) frequenza di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;
- 6) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).

I titoli di studio di cui ai punti da 1 a 4, devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ovvero legalmente riconosciuti in Italia se conseguiti all'estero.

Il requisito di cui al punto 5) è soddisfatto qualora il giovane abbia conseguito un attestato di frequenza con profitto, o certificazione delle competenze, di un corso di formazione professionale in campo agricolo purché di durata complessiva pari ad almeno 150, finanziato con risorse pubbliche o autorizzato in regime di autofinanziamento dalla competente amministrazione pubblica ed organizzato da soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa, per la Regione Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio Formazione.

Il requisito di cui al punto 6) è soddisfatto qualora il giovane abbia lavorato in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore/bracciante agricolo subordinato, commisurando in 5.700 ore il tempo di lavoro agricolo necessario al raggiungimento della soglia richiesta (1 anno = 1.900 ore).

La condizione di primo insediamento è verificata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) il giovane non ha beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1;
- 2) il giovane agricoltore non è stato titolare di partita IVA per attività agricola oltre i 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. L'eventuale precedente iscrizione all'IVA per l'esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l'ammissibilità della domanda;
- 3) il giovane agricoltore non è stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o non ha rivestito ruoli in società con le suddette caratteristiche di capo azienda, oltre i 6 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- 4) l'insediamento non deve riguardare la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia o sia stato già titolare di un'azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in cooperative;
- 5) l'insediamento non deve avvenire in un'azienda che deriva da passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi, per atto *inter vivos*, avvenuto dopo il 1.1.2016) fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del coniuge. Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva).
- 6) L'insediamento è ammesso esclusivamente in un'azienda condotta a titolo di proprietà o affitto.

Ai sensi del DM 12 gennaio 2015 n. 162, sono prese in considerazione soltanto le superfici di cui il richiedente ha provato la disponibilità nel fascicolo aziendale.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

La dimensione economica viene calcolata, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda, mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale. Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nell'ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda.

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno finalizzato, in particolare, a favorire il ricambio generazionale, non sono ammesse:

- superfici che derivano dal passaggio per atto *inter vivos* (successivo al 1.1.2016) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini di 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del parente;
- l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto *inter vivos* (successivo al 1.1.2016) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini fino al 1° grado (genitori e figli; suoceri, generi e nuore; figli del solo coniuge).

Tali esclusioni sono limitate ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il parente/affine può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Rimandando al documento *«Criteri di selezione»*, approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2014/2020 del 18 novembre 2015, si specifica che:

- i requisiti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- la priorità prevista per l'insediamento in un'azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni può essere attribuita solo se il subentro è avvenuto entro 12 mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'agricoltore, se questi ha condotto l'azienda per almeno 5 anni ed era regolarmente iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole. La cessione al giovane deve riguardare l'intera azienda.

SELEZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 40%, al 33% e al 27% del totale. La prima quota (40%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (33%) alle domande con priorità media e la terza (27%) alle domande con priorità bassa. L'importo assegnato a ciascuna delle suddette priorità sulla base delle percentuali indicate dovrà essere tuttavia arrotondato al vicino multiplo del premio (35.000) per consentire il totale utilizzo delle risorse disponibili.
- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo punteggio;
- 3) in caso di esaurimento delle risorse le prime due classi possono attingere dalle risorse eventualmente disponibili nella classe di punteggio inferiore;
- 4) in caso di esaurimento delle risorse della classe inferiore le domande senza copertura finanziaria verranno sospese fino al termine del bando in attesa di un eventuale spostamento di risorse dalle classi superiori in base al punto successivo;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5) qualora alla chiusura del bando le risorse assegnate ad una classe di punteggio non risultino completamente utilizzate, le economie potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti della classe immediatamente inferiore con priorità in base all'ordine di presentazione;

6) le domande che non dovessero comunque essere finanziabili in base al punto precedente dovranno essere ripresentate nel bando successivo, fatti salvi i requisiti posseduti alla presentazione della prima domanda;

7) In caso di esaurimento di tutte le risorse prima del termine del periodo di presentazione delle domande il bando verrà chiuso anticipatamente.

La presentazione delle domande di sostegno e la relativa istruttoria avverranno secondo il sistema a sportello; non sono quindi previste graduatorie ma l'istruttoria verrà avviata dagli uffici competenti immediatamente dopo aver ricevuto la domanda di sostegno ed i relativi allegati, tenendo conto delle disponibilità di risorse nella relativa classe di punteggio. Pertanto, all'interno della stessa classe di punteggio la precedenza verrà data in base alla data di presentazione della domanda di sostegno.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni dalla presentazione del progetto.

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario dell'aiuto deve rispettare i seguenti impegni:

1) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data della concessione del sostegno;

2) se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale massimo entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;

3) conformarsi alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;

4) avviare il piano di sviluppo aziendale (business plan) entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data; a tale proposito si specifica che:

a) Il business plan si considera avviato quando il giovane agricoltore ha effettivamente iniziato l'attività agricola attraverso l'acquisto di mezzi di produzione (acquisto concimi, fitofarmaci, sementi, mangimi, ecc.) o altre spese necessarie all'esercizio dell'attività;

b) Il business plan si considera completato quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- sono stati raggiunti gli obiettivi di sviluppo aziendale indicati nel piano aziendale;
- sono stati realizzati gli eventuali investimenti materiali e immateriali necessari al raggiungimento degli obiettivi;
- il giovane agricoltore ha acquisito la qualifica e competenza professionale qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda;
- il giovane agricoltore si è conformato al requisito di "agricoltore attivo" qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda;
- si è dato avvio alla vendita dei prodotti aziendali.

5) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o visite in situ effettuati dai soggetti incaricati al controllo;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

6) il beneficiario per tutto il periodo di impegno di cui al punto 1) deve inoltre:

- garantire la dimensione economica minima prevista dal bando in termini di Produzione Standard;
- partecipare, qualora attivate, alle attività di informazione nell'ambito della sottomisura 1.2 indicate nel business plan;
- aderire, qualora attivati, ai servizi di tutoraggio dell'Agenzia LAORE a favore dei beneficiari della misura;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La mancata ottemperanza dei seguenti *impegni essenziali* comporta la decadenza totale dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati:

- se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- rimanere insediato nell'azienda in qualità di *capo azienda* per tutto il *periodo di impegno*;
- conformarsi alla definizione di *agricoltore attivo* di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;
- avviare il piano di sviluppo aziendale entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data;
- mantenere, per tutto il periodo di impegno, la dimensione economica minima prevista in termini di Produzione Standard;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e le verifiche periodiche.

Le disposizioni per le riduzioni da applicare in caso di mancata ottemperanza degli *impegni accessori* saranno definite ai sensi dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 e approvate con specifico provvedimento.